

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n° 105 del 9 marzo 1999

OGGETTO SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO: CONTRATTO COMPARTO UNICO REGIONALE - QUADRIENNIO NORMATIVO 1998 - 2001 - BIENNIO ECONOMICO 1998-1999.

Il giorno 9 marzo 1999 alle ore 17.00, presso la sede dell'A.R.R.S. (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) - Piazza Manzetti n° 2 - i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

- per la C.G.I.L. - F.P. Claudio VIALE
Anna Maria CASTIGLION
- per la C.I.S.L. - F.I.S.T. Adriano VIVOLI
Anna Maria PELLU
Dante DESAYMONET
Barbara ABRAM
- per la C.I.S.L. Riccardo MONZEGLIO
- per il S.A.V.T. - ENTI LOCALI Guido CORNIOLO
Bruno DALLOU
Michel MARTINET
- per la U.I.L. - ENTI LOCALI Valter PHILIPPOT
- per il D.I.C.C.A.P. - S.U.L.P.M. Massimo ROSSET
- per il SIVDER - CISAL. Massimo PASQUALOTTO

Preso atto del Provvedimento della Giunta Regionale in data 8 marzo 1999, n. 684, concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2 della l.r. 45/1995, del testo di accordo: contratto comparto unico regionale - quadriennio normativo 1998 - 2001 - biennio economico 1998-1999.

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo: contratto comparto unico regionale - quadriennio normativo 1998 - 2001 - biennio economico 1998-1999.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato al citato provvedimento della Giunta regionale in data 8 marzo 1999, n. 684, ed allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

per la C.G.I.L. - F.P.

Claudio VIALE

Anna Maria CASTIGLION

per la C.I.S.L. - F.I.S.T.

Adriano VIVOLI

Anna Maria PELLU

Dante DESAYMONET

Barbara ABRAM

per la C.I.S.L.

Riccardo MONZEGLIO

per il S.A.V.T. - ENTI LOCALI

Guido CORNIOLO

Bruno DALLOU

Michel MARTINET

per la U.I.L. - ENTI LOCALI

Valter PHILIPPOT

per il D.I.C.C.A.P.- S.U.L.P.M.

Massimo ROSSET

per il SIVDER - CISAL

Massimo PASQUALOTTO

L’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e /o regionale con il presente accordo si pongono l’obiettivo di:

- a) dare piena e concreta attuazione alla competenza legislativa primaria in materia di EE.LL. conferita alla Regione con Legge costituzionale n. 2/93 e ai dettati delle recenti leggi regionali (45/95 – 46/98 – 54/98) in materia di Regione ed Enti locali costruendo un unico comparto di contrattazione regionale indipendente e autonomo dai corrispondenti comparti della contrattazione collettiva nazionale
- b) avviare il necessario adeguamento economico, conseguente ai contratti scaduti il 31/12/97, nel pieno rispetto degli accordi Governo – Imprenditori – Organizzazioni Sindacali del luglio 1993 come richiamato nel testo sul “ patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione “ e delle quantità già definite negli altri settori della Pubblica Amministrazione
- c) significare primi passi sull’asse strategico del pieno riallineamento delle diverse retribuzioni con cui dipendenti di pari professionalità e responsabilità confluiscono nel comparto unico regionale, quale condizione per una interconnessione funzionale tra Regione, Comunità montane, Comuni ed altri Enti locali e per la piena attuazione del decentramento dalla Regione agli altri Enti locali e la conseguente mobilità del personale interessato.

Nell’ambito dei riferimenti sopra delineati le parti si danno atto che, a decorrere dal gennaio 1998, per gli Enti locali della Valle d’Aosta, sono inefficaci le norme dei corrispondenti contratti nazionali 1998 – 2001.

Nelle more della completa definizione degli accordi regionali del comparto unico relativi al quadriennio normativo 1998 – 2001 e al biennio economico 1998 – 1999, rimangono transitoriamente efficaci le discipline di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Enti Locali del 16 luglio 1996 e del Contratto Collettivo Regionale di lavoro per la RAVA del 9 settembre 1996 e relative integrazioni.

Art.1 (premessa)

In applicazione dell’art. 37 comma 2° della legge Regionale 45/95 l’Agenzia Regionale per le relazioni sindacali, in rappresentanza della parte pubblica, e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative costituiscono un unico comparto di contrattazione per l’Amministrazione regionale e gli Enti di cui all’art.1 comma 1 della legge regionale 45/95.

Nel rispetto dell’art.39 della citata L.R. 45/95 è prevista nell’ambito del comparto unico di cui al comma precedente una autonoma separata area di contrattazione per il personale della qualifica unica dirigenziale.

Le disposizioni di cui al presente accordo costituiscono anticipo del Contratto Collettivo di Lavoro regionale del comparto unico formato da

- Regione
- Enti Pubblici non economici dipendenti dalla regione di cui all’art.1 della 45/95
- Enti indicati all’art. 1 della L.R. 23/8/93 n°73.

Detto accordo concerne il periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa e 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica.

Art.2
(campo di applicazione)

A far data dal 1 gennaio 1998 il presente accordo disciplina in via esclusiva il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dagli enti di cui al precedente articolo 1.

Nel testo del presente accordo i riferimenti alla L.R. 45 del 23 ottobre 1995 come modificata, integrata o sostituita da leggi successive sono riportati come L.R. 45/95, mentre quelli relativi agli Enti e Amministrazioni di cui al precedente comma 3° dell'art.1 sono riportati come Enti del comparto unico regionale.

Art.3
(decorrenza, tempi di applicazione dell'accordo)

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente accordo.

Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione.

Art.4
(incremento economico contrattuale)

I trattamenti retributivi di tutto il personale degli enti e amministrazioni di cui al comma 3° del precedente articolo 1 a decorrere dal 1/11/98 sono incrementati, quale acconto sui trattamenti economici del Contratto Collettivo regionale del comparto unico, degli importi lordi mensili previsti dalla seguente tabella:

LIVELLO	AUMENTI MENSILI
1 -2 - 3	36.000
4 - 5	40.000
6	42.000
7 - 8	54.000

Detti incrementi non sono motivo di pregiudizio per la definizione del futuro ordinamento professionale.

Art.5
(riallineamento economico)

I trattamenti retributivi di tutto il personale degli enti e amministrazioni indicati all'art. 1 della L.R. 23/8/93 n°73 e sino al 31/12/97 disciplinati dal CCNL del 16 luglio 1996, a decorrere dal 1/1/99 sono incrementati, quale anticipo sulla perequazione dei trattamenti economici di tutti i dipendenti del comparto unico che hanno attualmente una sensibile differenza di trattamento economico, degli importi lordi mensili previsti dalla seguente tabella:

LIVELLO	AUMENTI MENSILI
1 - 2 - 3 - 4 - 5	45.000
6 - 7	65.000

Art.6
(effetti degli anticipi)

Gli acconti e anticipi di cui ai precedenti art.4 e 5 non hanno alcun effetto sugli altri istituti di carattere economico, per la cui disciplina si fa espresso rinvio alle successive intese relative al Contratto di comparto unico per il quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999.

Art.7
(norma di rinvio)

Le parti si impegnano a negoziare, in tempi brevi dalla data di stipulazione del presente accordo, la regolamentazione, anche a mezzo di successivi accordi parziali, di tutte le materie del primo contratto regionale del comparto unico ed in particolare:

1. l'effettiva e piena parità di retribuzione per le stesse professionalità e responsabilità del comparto unico regionale
2. biennio economico 1998-1999
3. quadriennio normativo 1998-2001 con l'obiettivo di ricondurre ad unicità gli istituti economici accessori e normativi che attualmente trovano diverse espressioni nei separati contratti dei dipendenti della Regione Autonoma valle d'Aosta e degli Enti Locali
4. nuovo ordinamento professionale del personale del comparto unico regionale
5. definizione, modalità di conferimento, trattamento economico e giuridico di posizioni di lavoro che, assegnate esclusivamente a personale dell'ex-carriera direttiva, comportano responsabilità di prodotto e risultato

Art. 8
(responsabili dei servizi)

Le parti si impegnano a definire, in tempi brevi, gli aspetti normativi ed economici riguardanti i responsabili dei servizi di cui all'art. 46, comma 4, della L.R. 54/98 sulla base del Testo Concordato tra le parti in data 8/2/1999 e tenuto conto delle osservazioni della Giunta Regionale di cui al provvedimento n. 532 del 24/2/1999.

Art. 9
(norma transitoria)

In via transitoria e fino alla completa attuazione di quanto previsto nell' art.7 trova applicazione la disciplina dei contratti collettivi vigenti nel comparto unico regionale stipulati per il quadriennio 1 gennaio 1994 – 31 dicembre 1997.

Art. 10
(norma finale)

Le parti concordano che agli importi di cui al precedente art.4 si aggiungerà una seconda tranche decorrente dal 1/7/99 a chiusura del biennio economico 98/99.

Art. 11
(norme di salvaguardia)

I contenuti economici e normativi del presente accordo saranno prorogati, oltre le scadenze temporali previste, qualora non intervengano successivi accordi e i benefici previsti potranno avere sospensione, totale o parziale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa come previsto dall'art. 38, comma 4, della L.R. 45/95.

COMUNICAZIONE A VERBALE

L'organizzazione sindacale Si.V.D.E.R., rilevando che la proposta di incremento economico contrattuale di cui all'art. 4 corrisponde perfettamente al primo incremento tabella previsto per le Regioni a statuto ordinario ed Autonomie locali concordati con il documento di preintesa del CCNL per il biennio economico 1998 1999, non può non sottolineare che i criteri contenuti nel documento prefigurano un nuovo ordinamento professionale ancora non discusso, ricalcante l'accordo raggiunto in sede nazionale con l'ARAN, e, inoltre, creano un evidente ed inaccettabile appiattimento degli attuali trattamenti economici riferiti ai singoli livelli.

Dichiara, poi, l'inaccettabilità del riallineamento economico disposto nelle forme dell'art. 5, proponendo, invece, un incremento economico contrattuale uguale per tutto il comparto, con la differenza che la perequazione con i livelli retributivi, attualmente penalizzati, potrebbe essere raggiunta mantenendo eventualmente fermo l'iniziale dei livelli più alti, sino al loro raggiungimento, ed erogando, invece, al personale interessato gli incrementi economici sotto forma di voce separata nella retribuzione.

In relazione a quanto premesso si accetta, con riserva, l'accordo, a condizione che gli incrementi disposti non debbano costituire vincoli sulle soluzioni che saranno adottate nella definizione del contratto e che non sottraggano spazi di trattativa per quanto riguarda il nuovo ordinamento professionale.

A tal proposito si invita l'ARRS ad accelerare la trattativa per il rinnovo contrattuale, che dovrà riguardare soprattutto il nuovo assetto organizzativo della categoria, cardine principale delle scelte normativo-economiche dell'intero comparto.

Dichiarazione a verbale:

In riferimento alle problematiche relative ai profili ascrivibili alle 8° q.f., non inclusi nell'art. 5 "Riallineamento", le Organizzazioni Sindacali F.P. CGIL F.I.S.T.T. CISL e E.L. SAVT ribadiscono in loro impegno in sede di riforma dell'ordinamento professionale a raggiungere – attraverso una adeguata e coerente strumentazione contrattuale – la dovuta valorizzazione professionale dei livelli summenzionati, al fine di evitare qualsivoglia appiattimento professionale e retributivo.

**MAGGIORE COSTO DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 4
DEL PRESENTE TESTO CONCORDATO
Periodo 1/11/98 - 31/12/98**

Livello	Incremento Retributivo	Oneri Riflessi 38%	Totale Incremento Stipendiale e Oneri Riflessi	Maggiore Costo Complessivo (3 Mensilità)	Numero Dipendenti Comparto Unico Enti Locali	Totale Maggiore Costo
1	36.000	13.680	49.680	149.040	7	1.043.280
2	36.000	13.680	49.680	149.040	13	1.937.520
3	36.000	13.680	49.680	149.040	536	79.885.440
4	40.000	15.200	55.200	165.600	1.029	170.402.400
5	40.000	15.200	55.200	165.600	1.157	191.599.200
6	42.000	15.960	57.960	173.880	569	98.937.720
7	54.000	20.520	74.520	223.560	946	211.487.760
8	54.000	20.520	74.520	223.560	266	59.466.960

TOTALE COMPLESSIVO MAGGIORE COSTO L.	814.760.280
---	--------------------

**MAGGIORE COSTO DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 5
DEL PRESENTE TESTO CONCORDATO
Periodo 1/1/99 - 31/12/99**

Livello	Riallineamento Economico	Oneri Riflessi 38%	Totale Incremento Stipendiale e Oneri Riflessi	Maggiore Costo Complessivo (13 Mensilità)	Numero Dipendenti Art. 1 L.R. 73/93	Totale Maggiore Costo
1	45.000	17.100	62.100	807.300	7	5.651.100
2	45.000	17.100	62.100	807.300	9	7.265.700
3	45.000	17.100	62.100	807.300	201	162.267.300
4	45.000	17.100	62.100	807.300	752	607.089.600
5	45.000	17.100	62.100	807.300	496	400.420.800
6	65.000	24.700	89.700	1.166.100	449	523.578.900
7	65.000	24.700	89.700	1.166.100	193	225.057.300

TOTALE COMPLESSIVO MAGGIORE COSTO L.	1.931.330.700
---	----------------------

MAGGIORE COSTO DERIVANTE DALL'ART. 4 DEL PRESENTE TESTO
 CONCORDATO Periodo 1/1/99 - 31/12/99

Livello	Incremento Retributivo	Oneri Riflessi 38%	Totale Incremento Stipendiale e Oneri Riflessi	Maggiore Costo Complessivo (13 Mensilità)	Numero Dipendenti Comparto Unico Enti Locali	Totale Maggiore Costo	
1	36.000	13.680	49.680	645.840	7	4.520.880	
2	36.000	13.680	49.680	645.840	13	8.395.920	
3	36.000	13.680	49.680	645.840	536	346.170.240	
4	40.000	15.200	55.200	717.600	1.029	738.410.400	
5	40.000	15.200	55.200	717.600	1.157	830.263.200	
6	42.000	15.960	57.960	753.480	569	428.730.120	
7	54.000	20.520	74.520	968.760	946	916.446.960	
8	54.000	20.520	74.520	968.760	266	257.690.160	
		TOTALE COMPLESSIVO MAGGIORE COSTO L.					3.530.627.880